



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# Note critiche sulla competenza dei Tribunali ecclesiastici diocesani in materia di titoli nobiliari e sulla loro acquisibilità per adozione nel diritto canonico

MARIO FERRANTE

## 1. Considerazioni introduttive

Il decreto in commento del Tribunale ecclesiastico diocesano perugino del 30 gennaio 2006 si è espresso positivamente in merito a un “ricorso di accertamento di discendenza per filiazione legittima patrilineare ex can. 101 c.d.c.” volto ad appurare “l’acquisizione legittima di titolo comitale” da parte di un soggetto adottato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La decisione – già pubblicata nel 2007 in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica*, [www.Statoechiese.it](http://www.Statoechiese.it), con nota di MARIO FERRANTE, *Considerazioni critiche sulla competenza del Tribunale ecclesiastico diocesano in tema di titoli nobiliari e di adozione* – si riporta di seguito in sintesi. Nella fattispecie giudicata, il Tribunale ecclesiastico perugino, con provvedimento reso in forma di decreto giudiziale del 30 Gennaio 2006, si è così pronunciato: “Vista l’istanza della parte richiedente di pronunciamento con sentenza di merito riguardo all’acquisizione legittima di titolo comitale in quanto figlio adottivo di...; Visto quanto disposto dal can. 110 e 108 § CIC; Valutate le addotte motivazioni; Visti i documenti allegati, sia canonici che statuali, tutti in forma autentica; Non avendo rilevato la necessità di richiedere aggiunte per integrare l’istruttoria; il tribunale procede per: accertare l’afferzata discendenza in linea retta maschile, primigenia, legittima dell’istante dal capostipite...; accertare la legittima adozione (dell’istante); stabilire con sentenza – esplicitando tale condizione grado per grado così come derivata dagli atti – la posizione di legittimità della agnazione; accertare il conferimento del titolo comitale da parte di Sua Maestà., con lettere patenti del 15 Settembre 1963, con conseguente titolazione trasmissibile in perpetuo a tutti i figli.

- In fatto:

- a) (*Omissis*);

- b) È dimostrato che sono state adempiute tutte le formalità essenziali previste per la ricostruzione della linea diretta ed ininterrotta fino al capostipite certo...;

c) Infatti, agli atti canonici di battesimo, matrimonio e morte si aggiungono gli atti statuali certificativi e le Regie lettere patenti che, stante l’autorità emittente, costituiscono anche decreto formale di erezione canonica, essendo la *Fons Honorum* Vicario Temporale del Sommo Pontefice, infatti Umberto II, quale Sovrano d’Italia e Duca di Savoia, esercitava la propria potestà anche quale Re di Gerusalemme, Re di Cipro, Re di Armenia, Principe di Acaia e Marchese Tarantasia, titoli concessi alla dinastia sabauda dai Sommi Pontefici”;

- d) (*Omissis*)

DECRETA:

- la discendenza legittima del ricorrente in linea diretta maschile ininterrotta dal “*Dominus*”...per sei generazioni è dunque attestata da quanto sopra esposto e dimostrata dai documenti allegati al libello;

- il diritto al titolo comitale è stato attribuito alla famiglia...da Sua Maestà.. con Regie Lettere Patenti del 14 Settembre 1963, di cui è allegata copia autentica; il titolo in capo alla famiglia dell’adottante, trasmissibile in perpetuo a tutti i discendenti, è quello di Conte, e di conseguenza l’istante è legittimo successore di suddetto titolo comitale”.

Si tratta di un caso piuttosto singolare che ben di rado viene all'attenzione dei tribunali ecclesiastici e che proprio per la sua peculiarità merita un commento. Il provvedimento del Tribunale ecclesiastico induce, infatti, a porsi alcuni interrogativi primo tra tutti quello concernente la competenza *ratione materiae* di tale organo di giustizia e quello circa gli effetti conseguenti all'adozione nel diritto canonico. Occorre cioè verificare se sia possibile adire il tribunale ecclesiastico per l'accertamento dell'acquisizione legittima di un titolo nobiliare, che ponga a base della successione nel titolo l'istituto dell'adozione, con il conseguente approfondimento circa il profilo se dall'adozione derivino nel diritto canonico gli stessi effetti previsti dalla legislazione civile in materia, ovvero effetti diversi, siano essi più ampi – tali da ricomprendere la nobiltà di sangue – o più limitati<sup>2</sup>.

## *2. Sulla competenza giudiziale del Tribunale diocesano perugino a decretare sull'acquisizione legittima di un titolo nobiliare*

Sotto il primo profilo, concernente la competenza a giudicare in materia dei tribunali ecclesiastici, occorre subito rilevare la grave carenza del decreto in esame che neppure si è posto il problema di verificare la sussistenza dei c.d. presupposti giudiziari, ossia dei “requisiti che devono sussistere prima del processo e che si riferiscono alle condizioni che rendono abile l'organo giudicante a conoscere le cause”<sup>3</sup>. Non si deve, infatti, dimenticare che la potestà giudiziale deve essere sempre esercitata “*modo iure praescripto*”.

Il decreto si limita laconicamente ad affermare che “*Agli effetti del can. 102, questo tribunale diocesano di Perugia si dichiara competente nella presente causa, essendo la parte istante residente in Perugia*”. Si tratta, come è evidente, di un'affermazione che giustifica la competenza territoriale del tribunale, dimostrandosi comunque imprecisa dal momento che il can. 102 si occupa solo delle modalità di acquisto del domicilio o quasi domicilio e non dei criteri di competenza territoriale. Invero il Tribunale avrebbe più propriamente dovuto invocare il can. 1408 che disciplina il titolo di competenza relativa, costituito dal foro del domicilio. Si tratta di un'imprecisione che, se fosse stata isolata all'interno di un'analisi ampia della propria competenza, sarebbe stata valutabile in modo meno critico ma che, per quello che diremo, denota una certa approssimazione nell'affrontare un tema di tutto rilievo come quello della capacità a *ius dicere* (cfr. can. 1407, §2). Nel decreto in oggetto è, infatti, del tutto carente l'analisi della competenza *ratione materiae*.

In altri termini il Tribunale perugino dà per scontata la propria competenza a giudicare sull'acquisizione legittima di un titolo comitale da parte di un soggetto adottato. Si tratta di un'affermazione che desta sorpresa in quanto una tale competenza non è affatto scontata ed anzi, come diremo subito, non sussiste affatto.

---

<sup>2</sup> In tema cfr. PIO CIPROTTI, voce *Adozione*, (*dir. Can.*), in *Enciclopedia del diritto*, Varese, vol. I, 1958, p. 600; JULIO GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 1995, pp. 335-336. E con riferimento al tema specifico, v. SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici*, negli *Studi in onore di Antonio Palazzo*, in corso di pubbl.

<sup>3</sup> Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 4ª edizione, Roma, 2001, p. 83.

A tal proposito viene in considerazione il disposto del can. 1401<sup>4</sup> secondo cui “La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1° le cause che riguardano cose spirituali e connesse alle spirituali; 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche”<sup>5</sup>. Il testo del Codice del 1983<sup>6</sup> risulta ispirato ai principi del Concilio Vaticano II<sup>7</sup> ed alla mutata ecclesiologia da esso scaturita, che ha condotto al superamento della visione della Chiesa quale *societas perfecta* ed al conseguente abbandono di alcuni istituti dello *ius publicum ecclesiasticum* quali il privilegio del foro (cfr. cann. 120, 614, 680, 2341 CIC 1917) e la prevenzione nelle cause “*in quibus tum Ecclesia tum civilis potestas aequae competentes sunt*” (can. 1553, §2 connesso al can. 1554 del CIC 1917)<sup>8</sup> e quindi, *a fortiori*, ad abbandonare la competenza nelle “*causae civiles ecclesiasticis accessoriae*”<sup>9</sup>. La Chiesa nella vigenza del codice del 1917

---

<sup>4</sup> Viceversa sarebbe improprio rifarsi al can. 1400 che, ad una lettura superficiale, sembrerebbe non porre limiti alla competenza dei tribunali ecclesiastici. In realtà, con più attenta analisi, si nota agevolmente che il suddetto canone ha, nel codice di diritto canonico per la Chiesa latina (cfr. *infra* nota 6), solo la funzione di operare una “divisione del giudizio a motivo dell’oggetto”, ossia “in considerazione della diversa natura e finalità del diritto oggettivo che deve applicare”, specificando in cosa consiste l’oggetto del giudizio contenzioso (§ 1, 1°), quello del giudizio penale (§ 1, 2°) e le vertenze di carattere amministrativo (§ 2). Sul punto FRANCISCO JAVIER RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma, 2000, p. 35.

<sup>5</sup> A non diverse conclusioni si giunge anche tenendo conto del can. 1491, secondo cui “qualsiasi diritto è munito non solo di azione..., ma anche di eccezione”. Invero tale affermazione deve essere correttamente intesa nel senso che ogni diritto per la cui tutela la Chiesa è competente *ex can.* 1401 è protetta da azione. Del resto lo stesso canone precisa “salva una espressa disposizione contraria”. Tale ultima affermazione, oltre a lasciare intendere che l’azione è distinta dal diritto sottostante, fa salve diverse valutazioni del legislatore tra cui anche quella di determinare l’ambito dei diritti le cui relative azioni sono esperibili nel foro ecclesiastico. In argomento cfr. PIER ANTONIO BONNET, *Azioni ed eccezioni nel processo canonico. Brevi annotazioni ai cc. 1491-1500 del codice del 1983*, in AA.VV., *Magister Canonistarum. Estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr. D. Urbano Navarrete, S.J., del doctorado honoris causa*, Salamanca, 1994, pp. 237-258.

<sup>6</sup> La soluzione adottata dal Codice per la Chiesa latina del 1983 differisce da quella del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 dove, in base al can. 1055, §1 (che ha un testo uguale al già citato can. 1400 del codice latino, cfr. *supra* nota 4) pare potersi desumere una competenza ben più vasta per i tribunali ecclesiastici delle Chiese orientali, estesa a tutti “*personarum physicarum vel iuridicarum iura perseguenda aut vindicanda vel facta iuridica declaranda*”, soprattutto in considerazione del fatto che nel codice orientale non è riprodotta una norma analoga al can. 1401 del codice latino. In argomento cfr. JAMES ABBAS, *Trials in General: a Comparative Study of the Eastern and Latin Codes*, in *The Jurist*, 2, 1995, pp. 834-874; AA.VV., *Commento Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, Città del Vaticano, 2001, pp. 877-901.

<sup>7</sup> Ad esempio la Costituzione *Gaudium et spes* ha chiaramente affermato che la Chiesa “in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica” (n. 76). Sul punto cfr. PIO VITO PINTO, *I processi nel Codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Città del Vaticano, 1993, p. 54 il quale ricorda che “In conformità al nuovo spirito conciliare, il legislatore ecclesiastico ha voluto evitare ogni possibile confusione di competenze...”.

<sup>8</sup> Per un’analisi dell’evoluzione del concetto di *Ius publicum ecclesiasticum* dall’età della Controriforma a quella del Concilio Ecumenico Vaticano II, si rinvia a GIUSEPPE CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, T. I, *Lo Jus publicum ecclesiasticum*, seconda ediz., Padova, 1987, pp. 91-215.

<sup>9</sup> Così CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 70.

rivendicava, infatti, la competenza a giudicare “*ex propria potestate*” anche su cause “*de effectibus mere civilibus*”, giungendo a minacciare congrue pene al fedele “*qui causas mixti fori ad iudicem ecclesiasticum deductas ad forum saeculare iudicandas deferit*” (can. 1554).

Nella vigenza del nuovo Codice tale rivendicazione è stata del tutto abbandonata in virtù di un'autodelimitazione di competenza giudiziale nei confronti dello Stato<sup>10</sup> che utilizza quale criterio di distinzione oggettiva quello tra *res spirituales* (es. fede e sacramenti) di competenza ecclesiastica e *res temporales* di competenza statale<sup>11</sup>. Oggi la Chiesa, si astiene, dunque, dal “trattare controversie su materie che non riguardano in modo essenziale la propria sfera” al punto che “anche quando la materia del conflitto incide su valori che la Chiesa considera suo dovere tutelare, si riconosce la giurisdizione dello Stato, separando adeguatamente gli elementi strettamente canonici dagli altri”<sup>12</sup>.

In base al nuovo codice, pur non essendovi dubbi che i tribunali ecclesiastici siano competenti nell'accertare lo *status* personale del fedele e che i *christifideles* possano, a loro volta, rivendicare presso il foro ecclesiastico competente i diritti di cui godono nella Chiesa (can. 221, §1), si ha che la giurisdizione delle corti ecclesiastiche dovrà intendersi limitata esclusivamente a quelle prerogative della persona che sono di natura spirituale o strettamente “*spiritualibus adnexas*”. Si potrà così giudicare sullo *status* coniugale o su quello clericale del fedele, trattandosi di elementi fortemente caratterizzanti sotto il profilo spirituale, al limite – argomentando dal combinato disposto dei cann. 535, §1 e 877, §3 – anche sulla validità dell'atto di adozione (trattandosi di questioni di stato personale canonico) ma sembra da escludere il giudizio sullo *status* nobiliare la cui consistenza spirituale non pare rilevante “sia per sé, sia per connessione, sia per destinazione”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. *Communicationes*, 10, (1978), p. 218. Come ricorda PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, nuova edizione, Bologna, 2002, pp. 23-28, il can. 1401 vorrebbe “precisare e delimitare l'ambito in cui la Chiesa stessa – quale comunità religiosa e, come tale, sollecita di ciò che risulta più consono alla propria natura – ritiene di dover svolgere la propria attività giudiziaria”.

<sup>11</sup> Sui criteri di distinzione tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile cfr. MICHELE LEGA, VITTORIO BARTOCCEITI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, I, Roma, 1950, pp. 8 ss.; FRANCESCO ROBERTI, *De processibus*, I, IV ediz., Città del vaticano, 1956, pp. 128 ss.

<sup>12</sup> Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 29, nota 50. L'A. formula anche l'esempio delle “cause di separazione matrimoniale”. Nello stesso senso si veda anche JUAN GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid, 2001, p. 165 il quale evidenzia la presenza di un duplice ordine di “*límites de la potestad judicial de la Iglesia por razón del objecto. interno y externo*”.

<sup>13</sup> L'espressione è di FRANCISCO JAVIER RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, cit., p. 46. L'A. precisa che “cose spirituali vengono considerate le cose che sono ordinate alla santificazione delle anime. In concreto: a) per sé: 1) *Essentialiter*: la grazia santificante, le virtù teologali e morali divinamente infuse, i doni dello Spirito Santo, il carattere sacramentale. 2) *Causaliter* (= in quanto intervengono in qualche modo come causa di queste cose spirituali): la Parola di Dio, i sacramenti e il governo ecclesiastico. 3) Come effetto: la pertinenza alla Chiesa, il battesimo, il perdono dei peccati, il matrimonio, l'ordinazione, i miracoli. b) Per connessione: per il rapporto che hanno con le cose spirituali. Si considera non qualsiasi relazione (ad esempio una relazione solo materiale), ma un rapporto intimo, cioè che l'oggetto smetta di essere ciò che è se viene a mancare il rapporto con le cose spirituali. L'esempio più chiaro sono i benefici; si pensi pure ai vasi sacri, agli altari, i luoghi sacri, le processioni, ecc. c) Per destinazione sono cose “spirituali” i beni temporali ordinati ai fini propri della Chiesa. (cfr. can. 1257 § 1)”.

Stante quanto ora detto si evince che il tribunale perugino si sarebbe dovuto porre preliminarmente il problema della propria competenza in materia, dal momento che ne appare assolutamente carente, con tutte le conseguenze giuridiche del caso<sup>14</sup>.

### 3. Sulla pretesa origine di subcollazione pontificia del titolo comitale oggetto del decreto

Il tribunale perugino non avrebbe potuto radicare la propria competenza neppure se avesse cercato di cogliere le potenziali implicazioni giuridiche di un'affermazione contenuta nella parte in fatto del decreto in esame. Invero in essa si afferma che: “*agli atti canonici di battesimo, matrimonio e morte si aggiungono gli atti statuali certificativi e le Regie lettere patenti che, stante l'autorità emittente, costituiscono anche decreto formale di erezione canonica, essendo la Fons Honorum Vicario temporale del Sommo Pontefice, infatti Umberto II, quale Sovrano d'Italia e Duca di Savoia, esercitava la propria potestà anche quale Re di Gerusalemme, Re di Cipro, Re di Armenia, Principe di Acaia e Marchese Tarantasia, titoli concessi alla dinastia sabauda dai Sommi Pontefici*”. Sembra agevole osservare che il lungo elenco di titoli familiari non serve a integrare la capacità di Umberto II di concedere nuovi titoli nobiliari, essendo il fondamento di questi il medesimo di quando era re sul trono. Si tratta di una divagazione che, però, avrebbe potuto essere utilizzata dal Tribunale per tentare di affermare la propria competenza a giudicare partendo dalla presunta natura di “*decreto formale di erezione canonica*” dell'atto di concessione del titolo comitale al primo istituito.

---

<sup>14</sup> Parzialmente diversa sarebbe stata la conclusione se il tribunale perugino avesse giudicato non direttamente sul punto della trasmissibilità del titolo nobiliare ma solo con accertamento incidentale, sia pure avente efficacia di giudicato. Come è, infatti, noto uno dei criteri con cui è possibile modificare la competenza è quello della c.d. connessione per pregiudizialità, ossia la soluzione di un punto controverso che costituisce antecedente logico di fatto o di diritto necessario rispetto alla decisione della controversia principale, avente “un rilievo autonomo, in quanto destinato a produrre le sue conseguenze giuridiche anche su altri rapporti controversi al di fuori della causa” (cfr. art. 34 c.p.c.). Così LUIGI PAOLO COMOGLIO, CORRADO FERRI, MICHELE TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. I. Il processo ordinario di cognizione*, Bologna, 2006, p. 139. Nel diritto processuale canonico, è espressamente disciplinata al can. 1414 la sola connessione c.d. per coordinazione o oggettiva (cfr. art. 33 c.p.c.). Invero, come ricordano CARMELO DE DIEGO-LORA, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico*, Navarra, 2003, “*para que haya conexión según esa norma hace falta una conexión objetiva, esto es, derivada de la relación entre ambas peticiones, o una conexión causal, procedente de la unión entre ambas causas de pedir. El foro por conexión, a diferencia del funcional o jerárquico, es de competencia relativa (c. 1407 § 2 en relación el, § 1).*”. Tuttavia sembra possibile concludere, anche ex can. 19, per l'estensione alla questione pregiudiziale della competenza del giudice ad una causa per la quale non ha alcun titolo. In tale ipotesi si ha la c.d. proroga di competenza che “*es un medio necesario para que se produzca la unificación de las causas conexas prescrita por el legislador, esta prórroga no puede ser impedida o impugnada en estas causas por los medios con los que puede impedirse o impugnarse la proroga en otras causas*”. Così JUAN JOSÉ GARCÍA FAILDE, *Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Salamanca, 2005, p. 37. È però doveroso fare presente che anche in questo caso si porrebbe il problema del diritto sostanziale applicabile, essendo l'ordinamento canonico carente di una normativa specifica in materia. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare la legge dettata per i titoli dall'Ordinamento nobiliare italiano. Sul punto cfr. MARIO FERRANTE, *Sulla competenza dei tribunali ecclesiastici a giudicare della trasmissibilità per adozione di titoli nobiliari*, in corso di pubblicazione.

Come è noto, infatti, “l’ordinamento canonico riconosce il valore dei titoli detti di *subcollazione*, conferiti cioè dai monarchi cattolici *ex Ponticia nempe delegationis*” ma occorre tenere presente che “l’attribuzione di tali titoli, oltre che riposare ovviamente nell’atto di concessione regia, rinvia in modo indiretto all’autorità ecclesiastica”, d’altra parte “la Chiesa riconosce il diritto del singolo a fregiarsi del titolo legittimamente acquisito”, con la conseguenza che essa “non ne esclude, quindi, l’azionabilità in giudizio, a difesa dello stesso in base alla normativa consuetudinaria vigente in materia, ed entro i limiti stabiliti nell’atto di concessione”<sup>15</sup>.

Ciò posto si deve tuttavia osservare che se per ipotesi il tribunale avesse assunto a fondamento della propria competenza per materia la presunta derivazione pontificia del titolo non avrebbe avuto miglior fortuna, e ciò per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto non risulta da alcuna documentazione che il titolo nobiliare oggetto del giudizio fosse un titolo di subcollazione pontificia. Invero, come si apprende dagli atti del giudizio, il Re Umberto II ha concesso nel 1963 quel titolo comitale nella qualità di re d’Italia, avendo conservato per consuetudine generalmente seguita in queste situazioni la prerogativa sovrana in esilio<sup>16</sup>. Non avendo abdicato alla Corona d’Italia, il re continuava a considerarsi e ad essere considerato come *fons honorum*, da ricollegare esclusivamente a quella secolare del sovrano italiano. Infatti il Re Umberto II se avesse realmente avuto l’intenzione di concedere il titolo come legato pontificio avrebbe dovuto specificarlo nell’atto di concessione, cosa che non è accaduta. Poco importa che nella sentenza si faccia riferimento all’antica qualità dei sovrani di Casa Savoia di “*Vicario temporale del Sommo Pontefice*” o altra prerogativa anteriore alla proclamazione del Regno d’Italia, dal momento che, nella fattispecie, non risulta in alcun modo che quel re abbia concesso il titolo in una qualità diversa da quella di Re d’Italia non abdicatario<sup>17</sup>.

È appena il caso di ricordare che anche quando è il sommo pontefice a concedere l’investitura di un regno ad un principe, con quell’atto cessa la sua giurisdizione e non ne ha alcuna sull’ordinamento interno e sulla nobiltà del regno concesso. È, infatti, norma comune che ogni sovrano – e quindi anche il papa – abbia giurisdizione unicamente sui titoli concessi da sé e dai propri predecessori.

Per quanto riguarda il Romano pontefice si deve, inoltre, fare una distinzione fra i titoli e la nobiltà da egli concessi quale sovrano territoriale e quelli accordati in qualità di Sommo pontefice: dei primi cessarono le concessioni nel 1870 con la *debellatio* dello Stato Pontificio, mentre i secondi non hanno mai smesso di essere attribuiti<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Così ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, in corso di pubblicazione. L’A. ricorda ulteriormente che si tratta di una possibilità “riconducibile, com’è noto, al sistema medioevale della “*potestas directa*”, per cui in certi casi “*principes ex delegatione R.Pontificis populos regere possent et omnes eorum actos subessent directae iurisdictioni Ecclesiae*”. Sul punto cfr. IOANNE CHELODI, *Ius de personis*, Tridenti, 1927, p. 37.

<sup>16</sup> In argomento ALDO MOLA, *Declino e crollo della Monarchia in Italia. I Savoia dall’Unità al referendum del 2 giugno 1946*, Milano, 2006; CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione*, Milano, 1957, pp. 80 ss.; MARINO BON VALSINA, voce *Titoli nobiliari*, in *Enc. Giur. Treccani*, Vol., XXXI, Roma, 1994.

<sup>17</sup> Sul punto, v. le considerazioni di SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente in tema di nome familiare ...*, cit.

<sup>18</sup> In argomento SALVATORE BORDONALI, *Riflessi diplomatici e politici della crisi del potere temporale negli anni formativi dell’unità italiana (1859-18619)*, Milano, 1979, p. 204; ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, 5ª edizione, Torino, 1990, pp.175 ss.



Questi ultimi sono titoli concessi – soprattutto nel XIX sec., spesso a stranieri – sul cognome o, più raramente, con predicati puramente onorifici. Ad essi si aggiungono i titoli palatini di conte e di cavaliere aurato, spesso rilasciati in nome del papa da delegati. Sono questi tutti titoli c.d. onorifico-palatini, cioè privi di giurisdizione, che occorre distinguere, in quanto di diversa natura, da quelli concessi dal papa quale sovrano territoriale, quindi, generalmente, con predicati territoriali.

Per i titoli antecedenti al 1870 la giurisdizione transitò ai Re d'Italia, che succedettero ai papi nel dominio sulle regioni già poste sotto la loro sovranità temporale, esattamente così come avvenne per gli altri Stati pre-unitari. I sovrani italiani, infatti, non solo riconobbero e confermarono gli antichi titoli degli Stati che conquistarono, ma effettuarono rinnovazioni, convalide, ed autorizzazioni all'uso, e concessero nuovi titoli con predicati territoriali nelle regioni sulle quali regnavano le antiche dinastie ed il papa. Perduta la sovranità temporale sui suoi antichi Stati, il pontefice continuò ad esercitare la sua *facultas nobilitandi* conferendo nuovi titoli, rivendicando ed esercitando, con tali concessioni, il mai perduto rango di sovrano insito nella qualità di sommo pontefice; e come tali dopo la Conciliazione vennero autorizzati all'uso nel Regno d'Italia<sup>19</sup>. Tali titoli hanno però, come detto, natura onorifica e non territoriale. Non risulta che i pontefici, dopo il 1870, abbiano sistematicamente concesso riconoscimenti e convalide di titoli dei loro antichi Stati, come fece il Regno d'Italia creando la Consulta Araldica, e si occuparono piuttosto dei titoli accordati in qualità di sommi pontefici nei tempi più recenti. In altri termini, come fecero le dinastie non più regnanti dopo l'unità d'Italia, il papa lasciò alla giurisdizione sabauda tutta la materia nobiliare anteriore al 1870. Ne consegue che, come diremo meglio di seguito, i soli tribunali dello SCV potrebbero sentenziare in materia nobiliare, ma, beninteso, esclusivamente con riguardo ai soli titoli onorifico-palatini generalmente concessi dopo il 1870<sup>20</sup>.

Stante quanto ora esposto, ogni tentativo di andare oltre costituirebbe una palese forzatura e per dimostrarlo soccorre il ragionamento, per assurdo, di ammettere che si tratti di un titolo di subcollazione pontificia, nel qual caso rimarrebbe comunque fer-

---

<sup>19</sup> In base all'art. 42 del Concordato del 1929, la nobiltà di sangue rientrava nel novero delle materie cui assicurare una diretta protezione giudiziaria. Invero era ammesso, mediante decreto, il riconoscimento “dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli” che sarebbero stati conferiti “in avvenire”. Si aveva cioè la presa d'atto da parte dello Stato del potere della Chiesa di conferire titoli nobiliari e la previsione di una procedura privilegiata per farli riconoscere nel suo territorio. S'intende, però, che tale facoltà incontrava dei limiti ben precisi: non si sarebbe potuto trattare di predicati corrispondenti, almeno dopo il 1870, a territori non più soggetti alla sovranità temporale del pontefice, e, soprattutto, come giustamente ha notato Jemolo, si doveva dare per “certo che il Pontefice non (avrebbe potuto) effettuare mutamenti di cognomi – o di predicati parte del cognome – a cittadini italiani, né così provvedere alle ricostruzioni di grandi casate romane, estinte in linea maschile”. Il disposto dell'art. 42 lasciava intendere anche un riconoscimento di una competenza giudiziale della Chiesa, almeno per i titoli di cui *fons honorum* fosse il pontefice e quindi la capacità ad una “*legitima disceptatio et definitio*” (can. 1552 del *Codex* 1917) dell'agnazione di detti titoli. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1975, pp. 280-283, il quale richiama anche il R. D. 10 luglio 1930 n. 974, relativo “all'autorizzazione ad usare nel regno i titoli nobiliari pontifici”, (nota 8).

<sup>20</sup> Si accolgono nel testo le argomentazioni di MAURIZIO BETTOJA contenute nel *forum* [http://www.cnicg.net/forum/Subject.asp?S\\_ID=2399&H\\_ID=11&seekwor](http://www.cnicg.net/forum/Subject.asp?S_ID=2399&H_ID=11&seekwor).

ma l'incompetenza a giudicare del Tribunale diocesano di Perugia. Invero, occorre distinguere e precisare, dal momento che per i titoli in cui la *fons honorum* diretta o indiretta sia il Pontefice, la competenza funzionale deve ritenersi riconducibile a un tribunale diverso da quello ecclesiastico e precisamente esclusivamente ai Tribunali dello Stato Città del Vaticano<sup>21</sup>. Invero, in base al diritto vigente, superando i dubbi che potevano sorgere sotto la vigenza del codice piano-benedettino, almeno con riferimento ai titoli ed onorificenze concessi per collazione o subcollazione dal Romano pontefice, gli unici tribunali competenti saranno quelli dello Stato Città del Vaticano<sup>22</sup>, tenuto anche conto che “i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi hanno essi pure il carattere di concernere tanto la Santa Sede, quanto lo Stato (Vaticano)”<sup>23</sup>.

I Tribunali dello Stato Città del Vaticano per giudicare in materia, in mancanza di un'apposita legislazione vaticana in materia, applicheranno l'art. 3 della Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929<sup>24</sup>, secondo cui “Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che

---

<sup>21</sup> Cfr. ID., *ibidem*. Diverso dal riconoscimento è l'aspetto circa il diritto all'uso del titolo nobile. Sul punto si veda NERI CAPPONI, voce *Titoli nobiliari (dir. can. e eccl.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Varese, 1992, p. 682, il quale rileva che “Data la rilevanza dei titoli nobiliari nel diritto della Chiesa.. costituisce un indubbio diritto del fedele il pretendere dall'autorità ecclesiastica l'uso dei titoli nobiliari, legittimamente spettanti, quale mezzo di identificazione del proprio *status et condicio* (can. 208, 216, 225 §2 *c.i.c.*)”. Nel qual caso, però – ferma restando in foro canonico la competenza a nostro avviso esclusiva dei Tribunali dello SCV – poiché potrebbe configurarsi l'ipotesi di una “controversia ecclesiastica”, sarebbe al più ipotizzabile, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del can. 1716, per riconoscere canonisticamente eventuali sentenze arbitrali in materia. In argomento cfr. LUIGI DE LUCA, *La transazione nel diritto canonico*, Roma 1942, *ad indicem*.

<sup>22</sup> Nell'ambito della ripartizione di competenze all'interno dei vari tribunali della Chiesa occorre menzionare la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, in *AAS*, 80, 1988, pp. 841-934. In base a quanto stabilito dagli artt. 122-124 e 128-129 sembra esclusa la competenza in materia di riconoscimento di titoli nobiliari sia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia della Rota Romana. Salvo, forse, il caso in cui, a norma dell'art. 129, §1, 4°, il romano pontefice non affidi già in primo grado tale tipo di controversie alla Rota, ma ciò esclusivamente in quanto tribunale apostolico facente parte della Curia Romana. In argomento cfr. RAFFAELLO FUNGHINI, *Tribunali*, in AA.VV., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, Città del Vaticano, 2003, pp. 168-192.

<sup>23</sup> In tal senso FEDERICO CAMMEO, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1932, con la presentazione del Card. ANGELO SODANO e le Appendici di GIUSEPPE DALLA TORRE, PIER ANTONIO BONNET, GIANLUIGI MARRONE, NICOLA PICARDI, GERALDINA BONI, Città del Vaticano, 2005, p. 100, il quale ricorda che “difatti è da presumere per l'avvenire, che, come è accaduto in passato, le dette distinzioni vengano conferite principalmente per meriti verso la Chiesa e per servizi alla medesima resi. Tuttavia è chiaro, che possono conferirsi altresì per meriti verso lo S.C.V. e per servizi resi ad esso, come accadeva nell'antico Stato Pontificio”.

<sup>24</sup> A tal proposito occorre ricordare che lo Stato Città del Vaticano dispone di un proprio ordinamento giuridico il cui nucleo centrale è stato costituito il 7 giugno 1929, ossia lo stesso giorno in cui avvenne lo scambio delle ratifiche dei Trattati Lateranensi tra la S. Sede e l'Italia. In tale occasione Pio XI promulgò sei leggi, entrate immediatamente in vigore, che andarono a costituire l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano: la Legge Fondamentale della Città del Vaticano; la Legge sulle fonti del diritto; la Legge sulla cittadinanza e il soggiorno; la Legge sull'ordinamento amministrativo; la Legge sull'ordinamento economico commerciale e professionale; ed infine la Legge di pubblica sicurezza. Sul punto cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Codice di norme vaticane*, Venezia, 2006, *ad indicem*.

non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente..”<sup>25</sup>.

Guardando al diritto italiano nobiliare vigente alla data del 7 giugno 1929 vi è da rilevare l'esistenza di una specifica disposizione normativa, contenuta nell'art. 3 del Regio Decreto 16.08.1926, n. 1489 “Nuovo statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari” il quale prevede che “i figli adottivi non succedono nei titoli e nei predicati spettanti all'agnazione dell'adottante”. Tale principio è stato confermato nell'art. 50 dell'Ordinamento dello Stato nobiliare Italiano *approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 “Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari”, tutt'ora tenuto come punto di riferimento legislativo dal Corpo della Nobiltà Italiana. In base a tale ultima disposizione, “L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi”*<sup>26</sup>.

Da tali norme si evince che quello della necessaria discendenza di sangue integra un principio generale del diritto nobiliare e che i titoli ed i trattamenti nobiliari si trasmettono solo attraverso la filiazione legittima<sup>27</sup>; mentre il principio della legge salica stabilisce che possono ereditare il titolo solo i maschi<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Sul punto PIER ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 555, il quale ricorda che il richiamo alla normativa italiana vigente al momento della promulgazione della Legge sulle Fonti del diritto si spiega “per ragioni sia contingenti, non potendosi evidentemente costituire con immediatezza l'intera normativa di un ordinamento giuridico... ed insieme di opportunità (tant'è che la norma è pienamente operativa a oltre settant'anni dalla costituzione dello Stato), anche in considerazione della condizione stessa di *enclave* che alla Città del Vaticano è propria e che, in ambito normativo, rende conveniente una forte continuità..”.

<sup>26</sup> Per l'aspetto relativo al predicato cognome, più ampiamente, cfr., SALVATORE BORDONALI, *Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari*, in *Foro it.*, 2000, I, col. 2375.

<sup>27</sup> Con riferimento al divieto di trasmissione del predicato tramite l'adozione, un precedente storico è costituito dall'editto del 20 giugno 1837 con cui Carlo Alberto promulgò il “Codice civile per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna”, entrato in vigore il 1° gennaio 1838. Il codice, diviso in 2415 articoli conformava il prototipo francese “ai principii della santa nostra cattolica religione ed a quelli fondamentali della monarchia”. Il vecchio regime si riafferma, per quanto di nostro interesse, in un effetto secondario dell'adozione: “la nobiltà [...] dell'adottante non passa all'adottato senza una sovrana concessione, fatta sulla domanda dell'adottante” (art. 196).

<sup>28</sup> Sul punto SALVATORE BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, in *Riv. di dir. civ.*, 1999, p. 389 il quale ricorda che “dopo la caduta dei profili strettamente nobiliari del predicato” quest'ultimo “si trasmette ai discendenti seguendo le regole del cognome civile. Cioè in un modo che diverge da quanto avveniva in epoca monarchica per gli inserimenti atti ad individuare la distinzione nobiliare e per gli adattamenti dovuti alla legge araldica (esclusione dei figli naturali, adottivi, etc.), divenuti nella Repubblica inoperanti”. L'A. evidenzia che sebbene tale soluzione presenti l'inconveniente di “dilatare il novero degli aventi diritto al cognome predicato oltre l'ambito storicamente designato dalla normativa precostituzionale, in tale modo consentendone l'uso a soggetti che pur legati ad una famiglia da vincoli di sangue non facevano e non fanno parte del ceto nobile” anche se “quasi certamente un soggetto sarebbe portato ad autoescludersi dal portare un predicato che nella pubblica considerazione risulti forzato o addirittura disdicevole”.

#### 4. Osservazioni sugli effetti dell'adozione in diritto canonico

Una volta accertata l'incompetenza funzionale dei tribunali ecclesiastici a giudicare in materia di nobiltà personale, occorre adesso verificare sul piano del diritto sostanziale l'ampiezza degli effetti dell'adozione nel diritto canonico: ossia se questa sia talmente lata da implicare anche la trasmissione di eventuali titoli nobiliari, com'è noto, di regola esclusi. L'indagine per tanto si sposta sulla normativa canonica dell'adozione.

Sul punto il Tribunale diocesano afferma in modo apodittico che "*L'istante essere altresì figlio adottivo, e pertanto ex can 110, legittimo del conte..*". In altri termini, nel decreto in esame, nel dare per certo quel che era di dimostrare, si opera una perfetta equiparazione tra filiazione adottiva e legittima, basandosi esclusivamente sul disposto del can. 110 del vigente codice, secondo cui "i figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli (*ut filii*) di colui o di coloro che li hanno adottati"<sup>29</sup>. È bene subito precisare che il suddetto canone non precisa quali siano gli effetti dell'adozione<sup>30</sup>, ragion per cui bisogna ricostruire fino a che punto si possa spingere l'equiparazione tra figli adottati e figli legittimi e, in particolare, se possa estendersi anche alla materia nobiliare. A tal proposito deve ricordarsi che, secondo autorevole dottrina canonistica, il can. 110 accoglie nel diritto della Chiesa, a mente del can. 22<sup>31</sup>, soltanto "l'adozione costituita secondo le condizioni e le formalità prescritte dalla legge civile"<sup>32</sup>, quindi anche quella effettuata secondo la legge italiana. Quest'ultima tuttavia tiene distinta l'adozione dei minori da quella dei maggiori d'età, che segue nella sostanza la vecchia disciplina dettata dal codice civile, che esclude il rapporto tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, cioè quello nel cui ambito si ha la successione nobiliare<sup>33</sup>. Nella fattispecie esaminata, quindi, non si è verificata alcuna successione nel titolo familiare dell'adottante. Il dubbio potrebbe sussistere solo in riferimento all'adozione dei minori d'età.

Senonché il vigente diritto canonico "non canonizza gli effetti" che sancisce la legge civile in materia di adozione. Motivo per cui gli effetti canonici, seguono il "disposto della legge ecclesiastica"<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> Per quanto riguarda le Chiese orientali e la codificazione del 1990, si occupano di adozione i cann. 29, §2; 296, §2; 689, §3; 812. Nessuna di queste norme è però accostabile come contenuto al can. 110 del CIC latino. Sul punto si veda IVAN ŽUŽEK, *Index analiticus codicis canonum ecclesiarum orientalium*, Roma, 1992, p. 13; AA.VV., *Commento Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, cit., *ad indicem*.

<sup>30</sup> Come ricorda ANTOINE DE LA FUYE, voce *Adoption*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Vol. I, Paris, 1935, pp. 214-221, "*D'une manière générale, le droit canonique n'a pas de doctrine propre concernant l'adoption et ses effets; il se borne à canoniser et à confirmer la législation romaine*" (p. 219).

<sup>31</sup> Sul problema del limite alla canonizzazione delle leggi civili cfr. OVIDIO CASSOLA, *La recezione del diritto civile nel diritto canonico*, Tortona, 1941, pag. 98 ss.; PIO CIPROTTI, *Contributo alla teoria della canonizzazione delle leggi civili*, Roma, 1941, pag. 88 ss.; GERALDINA BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, 1998, specialm. pag. 299 ss.

<sup>32</sup> Così LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Vol. I, Roma, 1996, p. 161, nota 12.

<sup>33</sup> In argomento si rinvia a GILDA FERRANDO, *Manuale di diritto di famiglia*, Roma-Bari, 2005, pp. 286-288 e bibliografia *ivi* citata.

<sup>34</sup> In tal senso LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, op. ult.

Alla luce della normativa canonistica in materia pare potersi affermare che “per quanto dunque gli effetti che il *Codex j.c.* collega all’adozione siano simili a quelli della filiazione (e benché alla stessa possano applicarsi per analogia le norme concernenti quest’ultima)” non si può dubitare che l’adozione “si distingue sia dall’istituto della *filiazione* legittima che da quello della *legittimazione*”<sup>35</sup>. In considerazione di ciò si avrà che “non tutti gli effetti che derivano dalla filiazione legittima e da quella *secundum naturam* sono estensibili alla adozione”<sup>36</sup>, come prova ampiamente la materia degli impedimenti matrimoniali<sup>37</sup>, ragion per cui dovrà “escludersi la ricostruzione genealogica ascendente per ricavarne il diritto del figlio adottivo a succedere nel titolo originariamente concesso allo stipite della famiglia dell’adottante”<sup>38</sup>.

### 5. Brevi cenni riassuntivi

Nel riassumere brevemente quanto esposto, sembra potersi affermare che il decreto in esame sia stato emesso in una materia su cui il Tribunale ecclesiastico era assolutamente incompetente a decidere, ciò in base all’autodelimitazione di competenza giudiziale risultante dal can. 1401 del nuovo codice; altresì che la motivazione in diritto è carente e tale da non potersi da essa desumere quali siano state le argomentazioni giuridiche utilizzate per pronunciarsi affermativamente riguardo all’acquisizione legittima di un titolo nobiliare per successione dall’adottante.

Data la complessità e l’originalità della fattispecie, sarebbe stato lecito attendersi un’esposizione delle ragioni *in iure* molto più esaustiva ed analitica che non la semplice menzione dei cann. 102, 108 e, soprattutto, 110 il cui significato e le cui conseguenze giuridiche ancora non definite risultano quanto meno forzate nell’uso che se fa nel caso in esame.

Comunque, deve in ogni caso essere tenuto in conto che nella fattispecie non si è in presenza di un titolo concesso dal papa ma nel 1963 dal Re Umberto II di Savoia, sul cognome familiare dell’adottante. Per quanto esule, l’ultimo re d’Italia, non avendo abdicato, generalmente è ritenuto fonte di nobiltà e quindi il titolo nobiliare di cui trattasi risulta esistente e valido. Ma il suo intervento deve ritenersi, in mancanza di una diversa prova, in qualità di sovrano di uno Stato e non per altra qualifica, quale quella affermata ma da dimostrare riconducibile ad ipotesi di subcollazione pontificia.

---

cit., *ibidem*. La soluzione indicata appare quella preferibile una volta superata l’impostazione dei cann. 1059 e 1080 del codice abrogato. In base a detti canoni, l’impedimento da adozione veniva disciplinato interamente *per relationem*, facendosi dipendere dalle singole legislazioni civili di riferimento non solo l’estensione dell’impedimento, ma persino la natura giuridica di questo, ossia se fosse *impediens* oppure *dirimens*. Sul punto NICHOLAS JUNG, voce *Cognatio legalis*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Vol. III, Paris, 1942, pp. 943-954.

<sup>35</sup> Così ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, in corso di pubblicazione. A tal proposito sembra degno di menzione il disposto del can. 1114 del Codice del 1917 dove si afferma che “*Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo...*”.

<sup>36</sup> Cfr. Id., *ibidem*.

<sup>37</sup> Sul punto, più ampiamente, SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente...*, cit.

<sup>38</sup> Cfr. ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, op. ult. cit.

Inoltre il Papa, in materia nobiliare, concede nuovi titoli e sostanzialmente agisce nell'ambito della situazione geo-politica creatasi dopo il 1870 come tutti gli altri sovrani. Può evidentemente riconoscere e rinnovare i titoli concessi dai suoi predecessori, tenendo a mente il distinguo in materia di titoli "territoriali" e onorifico-palatini; può autorizzare all'uso nel suo Stato titoli legittimi concessi da altri sovrani o antichi; viceversa non risulta che abbia sistematicamente riconosciuto o rinnovato titoli dei suoi originari Stati, mentre ciò fu fatto dalla Casa di Savoia che al pontefice succedette nella sovranità su tali stati, e tali provvedimenti non furono contestati dalla Santa Sede.

Altro aspetto è quello dovuto alla particolare situazione della legge italiana repubblicana, che non appare univoca nel modo di considerare la nobiltà, in quanto non l'abolisce e ancor meno vieta: da un lato questa è in grado di costituire la base del completamento del cognome familiare con il predicato<sup>39</sup>, ma dall'altro rimane sfornita di alcuna tutela giuridica per i legittimi possessori nel caso di usurpazione. Si tratta di una situazione ambigua, dove non si ha l'antigiuridicità dei titoli nobiliari e dove la paralisi della Consulta araldica italiana è solo di fatto, potendone avvenire la soppressione unicamente con legge, in base alla XIV disposizione costituzionale transitoria<sup>40</sup>; cosa che sino ad ora non è avvenuta.

L'intervento dei tribunali della Chiesa dovrebbe pertanto avvenire in via suppletiva, per la denegata giustizia al cittadino fedele in una materia, la nobiltà, che conserva la sua rilevanza per l'ordinamento canonico. Ma quest'aspetto, tutto da esaminare, non ha neppure sfiorato i redattori della sentenza.

Infine, che in seguito alla rimodulazione delle competenze tra tribunali ecclesiastici e tribunali statali dello SCV, determinata dal nuovo Codice di diritto canonico e dalla nuova Legge fondamentale dello SCV del 2000, è consentito ricorrere ai tribunali vaticani sia pure limitatamente ai soli titoli di collazione diretta da parte del papa o di subcollazione (ove documentata), rimanendo comunque esclusa la possibilità di giudicare sul riconoscimento, l'uso e la perdita delle distinzioni nobiliari concesse da Potenze straniere quali l'Italia<sup>41</sup>.

Ad ogni modo resta ferma l'incompetenza *ratione materiae* dei tribunali ecclesiastici della Chiesa latina a pronunciarsi sulle controversie inerenti alla trasmissione del titolo nobiliare dall'adottante all'adottato, che comporterebbe un'innovazione delle leggi araldiche nazionali e pontificie.

---

<sup>39</sup> Più ampiamente, SALVATORE BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari...*, cit., p. 381.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. HADRIAN SIMONETTI, *Commento alla Disp. XIV*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di RAFFAELE BIFULCO, ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI, Torino, vol. III, 2006, p. 2798, la quale ricorda che "La mancata attuazione della previsione costituzionale, non essendo stata mai approvata dal Parlamento alcuna legge in materia, ha posto il problema dell'eventuale sopravvivenza della Consulta araldica nell'ordinamento italiano. Sebbene simile tesi sia stata sostenuta in passato da una parte della dottrina, è diffusa l'idea che la Consulta araldica fosse divenuta, già all'epoca dell'approvazione della disposizione XIV, un organo di fatto inesistente e che, ad ogni modo, la sua sopravvivenza sia ormai inutile, una volta chiarito, dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza 101/1967, che non è più consentito impegnare la pubblica amministrazione in attività di accertamento di diritti e titoli nobiliari". Si veda anche il parere reso in materia dal Consiglio di Stato il 13 marzo 1950, n. 174, in *Cons. Stato*, 1950, pp. 1333 ss.

<sup>41</sup> Cfr. ID., *Note controcorrente...*, cit.